APPROFONDIMENTO CIVILE

Vittime del dovere: esenzione IRPEF anche per i figli non a carico

Data pubblicazione: 11/12/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Parere pro veritate sulla spettanza dell’esenzione IRPEF ai figli non a carico di vittima del dovere

Oggetto: Applicabilità dell’esenzione IRPEF ex art. 1, comma 211, L. 232/2016 ai trattamenti pensionistici spettanti agli orfani non fiscalmente a carico di vittima del dovere.

1. Normativa di riferimento

L’art. 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 stabilisce che, dal 1° gennaio 2017, ai trattamenti pensionistici delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti si applicano i benefici fiscali previsti per le vittime del terrorismo, inclusa l’esenzione IRPEF di cui all’art. 3, comma 2, L. 206/2004. La Risoluzione n. 68 del 4 dicembre 2025 dell’Agenzia delle Entrate ha recepito l’orientamento della Corte di cassazione e ha confermato l’applicazione dell’esenzione a **tutti** i trattamenti pensionistici dei soggetti titolari dello status di vittima del dovere o familiare superstite ().

2. Soggetti beneficiari: inclusione degli orfani maggiorenni non a carico

Le definizioni di “familiari superstiti” contenute nella normativa di settore (L. 466/1980; L. 302/1990; art. 1, commi 563–564, L. 266/2005) ricomprendono:

- coniuge
- **figli, anche maggiorenni**

senza richiedere né la convivenza, né lo stato di “figlio fiscalmente a carico”. Tale interpretazione è confermata dalla Corte di cassazione, la quale:

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

- estende l'esenzione **a tutti i trattamenti pensionistici** del familiare superstite (Cass. nn. 15023/2024, 15121/2024; 4873/2025);
- ha riconosciuto espressamente il beneficio anche sulla **pensione di reversibilità del familiare superstite** (Cass. n. 7958/2025) ().

La Risoluzione n. 68/2025 recepisce tali principi e afferma che l'esenzione spetta:

"in favore di chi abbia ottenuto lo status di 'vittima del dovere', di 'familiare superstite di vittima del dovere' [...] su **tutti i trattamenti pensionistici** di cui sia titolare, **anche se non correlati all'evento lesivo**." ()

Nessuna condizione relativa allo stato di "a carico" viene prevista o richiesta.

3. Conclusioni

Alla luce:

- della normativa primaria (L. 232/2016; L. 206/2004);
- della giurisprudenza di legittimità consolidata;
- dell'interpretazione amministrativa resa con la Risoluzione n. 68/2025,

si afferma che:

Gli orfani delle vittime del dovere, anche se non fiscalmente a carico, rientrano pienamente nella categoria dei "familiari superstiti" e hanno diritto all'esenzione IRPEF su tutti i trattamenti pensionistici percepiti, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

L'eventuale diniego fondato sulla mancanza dello status di "figlio a carico" è pertanto illegittimo e impugnabile.

1. MODELLO DI ISTANZA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

(per chiedere esenzione IRPEF o rimborso delle ritenute pregresse) **Oggetto:** Istanza di applicazione dell'esenzione IRPEF ex art. 1, comma 211, L. 232/2016 – figlio superstite non fiscalmente a carico di vittima del dovere **Alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di _____** Sportello competente: Ufficio Persone Fisiche / Ufficio Contenzioso **Il/La sottoscritto/a** Nome e cognome: _____ Codice fiscale: _____ Indirizzo: _____ PEC: _____ **in qualità di figlio superstite di vittima del dovere**, espone quanto segue:

Premesso che

1. Al proprio genitore _____ è stato riconosciuto lo status di *vittima del dovere* ai sensi della L. 466/1980 e della L. 266/2005;
2. Il/La richiedente è titolare del trattamento pensionistico di reversibilità/altro trattamento previdenziale derivante dal decesso del genitore;

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

3. L’art. 1, comma 211, L. 232/2016 ha esteso alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti i benefici fiscali previsti per le vittime del terrorismo, tra cui l’esenzione IRPEF ex art. 3, comma 2, L. 206/2004;
4. La **Risoluzione n. 68 del 4 dicembre 2025** ha chiarito che l’esenzione si applica **a tutti i trattamenti pensionistici** spettanti ai familiari superstiti, senza limitazioni connesse a requisiti di carico o convivenza;
5. La Corte di Cassazione, con numerose pronunce (nn. 15023/2024, 15121/2024, 4873/2025, 7958/2025), ha stabilito che l’esenzione compete **anche ai figli maggiorenni non a carico**.

Tutto ciò premesso, il/la sottoscritto/a

CHIEDE

- che venga applicata l’esenzione IRPEF su tutti i trattamenti pensionistici erogati dal 1° gennaio 2017;
- che vengano rimborsate le ritenute IRPEF illegittimamente operate negli anni precedenti, nei limiti del termine di decadenza;
- che l’Ufficio voglia provvedere al riesame del fascicolo alla luce dei principi affermati dalla Risoluzione 68/2025 e dalla giurisprudenza di legittimità.

Allega:

- copia del decreto di riconoscimento dello status di vittima del dovere;
- CU e/o prospetti pensionistici con ritenute;
- documento di identità.

Luogo e data Firma **2. MODELLO DI RICORSO (CTR – GIUDICE TRIBUTARIO)** *(per impugnare un diniego dell’Agenzia delle Entrate)* **Ricorso ex D.Lgs. 546/1992** Alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di _____ **Ricorrente:** Nome e cognome: _____ CF: _____ Indirizzo: _____ **Resistente:** Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di _____

Oggetto: Impugnazione del provvedimento di diniego prot. n. / avente ad oggetto l’applicazione dell’esenzione IRPEF ai sensi dell’art. 1, comma 211, L. 232/2016.

Fatti

Il/La ricorrente è figlio superstite di _____, riconosciuto come vittima del dovere con decreto del _____. A seguito dell’istanza presentata in data _____, l’Agenzia delle Entrate ha opposto diniego, sostenendo che il ricorrente non sarebbe “fiscalmente a carico” del genitore al momento del decesso.

Motivi del ricorso

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 211, L. 232/2016

La norma estende i benefici fiscali ai “familiari superstiti”, categoria che include **tutti i figli**, senza distinzione tra a carico / non a carico.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

2. Erronea interpretazione delle leggi di settore (L. 466/1980; L. 302/1990; L. 266/2005)

Nessuna di tali norme richiede, per i figli superstiti, il requisito della convivenza o del carico fiscale.

3. Violazione dell'orientamento costante della Corte di Cassazione

Le sentenze nn. **15023/2024, 15121/2024, 4873/2025** e l'ordinanza n. **7958/2025** affermano che:

- l'esenzione IRPEF spetta **su tutti i trattamenti pensionistici**;
- è riconosciuta ai familiari superstiti **senza ulteriori condizioni**.

4. Disapplicazione della Risoluzione n. 68/2025 dell'Agenzia delle Entrate

Il provvedimento impugnato contrasta con l'interpretazione ufficiale della stessa Amministrazione finanziaria, che ha esteso l'esenzione anche ai figli non a carico.

Richieste

Il/La ricorrente chiede che la Corte:

1. **annulli il provvedimento di diniego**;
2. **riconosca il diritto all'esenzione IRPEF** dal 1° gennaio 2017;
3. **disponga il rimborso delle ritenute** indebitamente operate;
4. condanni l'Agenzia alle spese.

Luogo e data Firma dell'avvocato / Firma del ricorrente (se ammesso)

A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati